

La giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti umani in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una determinata azione della legge o contro la legge.

Per l'esercizio della giustizia deve esistere un'etica che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunità e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in azione giudiziaria.



**Studio Legale
MARCELLINO**

Norme ed istituti per la presa in carico globale della persona con disabilità

Avv. Francesco Marcellino






L'Accesso ai servizi socio-sanitari

- ◆ Quesito: come si accede ai servizi socio-sanitari oggi?
- ◆ Quesito: quale interazione, quale rapporto, quale coesione vi è, per la persona con disabilità, tra l'istituzione scolastica e le istituzioni sanitarie, sociali, comunali, etc... che lo hanno in carico?
- ◆ Cosa si intende per “presa in carico globale della persona con disabilità” e per “progetto individuale di vita”?
- ◆ Quando tu rientri a casa, da dove accedi? Dalla porta o dalla finestra?

La persona, la famiglia ed i servizi: OGGI





La persona, la famiglia ed i servizi: OGGI

La FAMIGLIA pensa a:

Diagnosi ed intervento precoce

SCUOLA (Ins. Sostegno; ass. Igienico-Personale, Asacom, Trasporto, Ausili)

Centro di Socializzazione - Centro di Riabilitazione


Somministrazione di Farmaci - Interventi chirurgici e/o visite periodiche/straordinarie

Servizio di trasporto – Attività ludico-ricreative


Assistenza domiciliare (domestica, igienica, socio-sanitaria)

Assistenza notturna – Diritto al sollievo

La persona, la famiglia ed i servizi: SECONDO LA LEGGE



La persona, la famiglia ed i servizi: SECONDO LA LEGGE





Art. 14 L. 328/00

Progetti Individuali per le persone con disabilità

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.



A cosa serve il progetto individuale per la persona con disabilità?

Ad accedere ai servizi (tutti)! E' lo strumento che consente la "presa in carico globale della persona", come previsto dal **Piano Triennale delle persone con disabilità della Regione Sicilia**

E' lo strumento volto alla predisposizione di progetti individuali per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva, attraverso i quali poter creare percorsi *ad hoc* per ciascuna persona, in cui i vari interventi a favore del soggetto sono coordinati in maniera "mirata", massimizzando così i benefici, gli effetti degli stessi e riuscendo – diversamente da interventi settoriali e tra loro disgiunti – a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Per un approfondimento sull'accesso ai servizi e sui benefici (per persone ed amministrazioni) del rispetto delle leggi vigenti (Art. 14 l.328/00 e Piano triennale delle Persone con disabilità della Regione Sicilia) si legga "**L'accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari**" sul link http://www.studiolegalemarcellino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105:laccesso-al-sistema-integrato-dei-servizi-socio-sanitari-per-le-persone-con-disabilita&catid=1:presaincaricoglobale&Itemid=11



Art. 14: al centro la persona

Al centro la persona (e quindi i servizi).

Si guarda alla persona con disabilità non più come un semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi interesse e le sue potenzialità nel loro COMPLESSO da rispettare, alimentare e promuovere.

Ovviamente “la persona con disabilità non è un progetto”, ma il progetto è un mezzo, uno strumento per consentire la sua presa in carico globale.

Si legga “*La persona con disabilità non è un progetto*” su <http://www.studiolegalemarcellino.it/attachments/article/111/La%20Persona%20con%20disabilit%C3%A0%20non%20%C3%A8%20un%202.pdf>



Studio Legale
MARCELLINO

Leggiamo i Lavori Parlamentari

Art. 14 legge 328/00

Dichiarazioni di voto ed emendamenti Parlamentari





E le leggi regionali Siciliane?

Piano Triennale delle Persone con disabilità della Regione Sicilia

[GURS N° 4 del 2006](#)

Presenza in carico della persona con disabilità – Accesso ai servizi

L'esperienza e la disciplina di altre regioni d'Italia



Regione Basilicata

- La legge regionale N° 4/07, prevede un percorso assistenziale che, sulla base delle linee guida per il piano regionale sanitario e dei servizi sociali, deve rispettare determinate procedure tra cui la *“stesura di un progetto personalizzato, indicando le prestazioni necessarie ed i servizi che provvedono ad erogarle....”*;

Regione Emilia Romagna

La Legge Regionale N° 2/03 (e successive modifiche) prevede che *“per bisogni complessi, che richiedono l’intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili...”*;

Regione Friuli Venezia Giulia

La Legge Regionale N° 6/06, prevede all'art. 5 “... per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziali, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, *è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentati, tutori o amministratori di sostegno. Il servizio sociale dei comuni di cui all'art. 17,, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato...*”;

Regione Umbria

Il Piano Sociale Regionale 2009-2011 prevede la *“Presenza in carico globale al fine di garantire la centralità della persona in cui sia al contempo garantita **la realizzazione del progetto individuale**”*. E poi, chiarisce che *“lo strumento elettivo per costruire attualmente detti percorsi di inclusione, in grado di integrare le diverse dimensioni esistenziali della persona **è costituito dal “progetto individualizzato” art. 14, legge 328/2000***). *Tale progetto si articola in...”*;

Regione Molise

La Legge Regionale N° 1/00 all'art. 5 prevede *“la predisposizione di un progetto personalizzato che contemperi prestazioni locali con emolumenti economici erogati dallo Stato in percorsi assistenziali integrati”*. Ed il Piano Sociale Regionale 2009-2011 afferma che *“I comuni, d'intesa con l'ASREM, dovranno impegnarsi a predisporre, su richiesta dell'interessato un progetto individuale...”*;

Regione Puglia

La legge Regionale N° 19/06 all'art. 59 afferma che *“Per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i comuni e le AUSL, per quanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona...”* e, ancora, che si afferma che *“... la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato concordato con la persona e la sua famiglia...”*;

Regione Liguria

La legge Regionale N° 12/06 all'art. 35 comma 2 afferma che
*“I diritti delle persone disabili sono tutelati dalla rete dei servizi sociali e socio-sanitari, attraverso (...) **la redazione di progetti personalizzati**”;*



Uno sguardo ad un'altra regione: la Sardegna

Art. 31 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23

(Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

Criteria e requisiti per l'accesso e la fruizione dei servizi

1. Al fine di garantire l'accesso al sistema integrato, **costituiscono elementi pregiudiziali all'erogazione di ogni tipologia di intervento:**

- a) la valutazione professionale del bisogno;
- b) la predisposizione di un programma personalizzato con la partecipazione del beneficiario;
- c) l'individuazione di un referente per l'attuazione del programma personalizzato;
- d) la comunicazione tempestiva delle informazioni necessarie alla corretta attuazione del programma, dei tempi e delle forme di tutela esperibili da parte del cittadino, dei responsabili amministrativi e professionali, delle modalità di compartecipazione alla spesa;
- e) la documentazione delle fasi di valutazione del bisogno, di predisposizione e di realizzazione del programma personalizzato di intervento secondo modalità tali da consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.



Il Progetto Individuale

Cosa deve contenere?

E' tutto chiaramente esposto nel [Piano Triennale delle Persone con disabilità](#)

- ◆ **Ambito Diagnostico-Valutativo**
 - ◆ Percorsi terapeutici-riabilitativi

- ◆ **Ambito Socio-Sanitario**
 - ◆ Area Familiare – Territoriale – Ambulatoriale – Domiciliare
 - ◆ Area di integrazione sociale (mezzi di trasporto – attività sociale, etc....);
 - ◆ Progetto riabilitativo svolto nel Centro di Riabilitazione ex art. 26 l.833/78

- ◆ **Ambito Scolastico**
 - ◆ Certificazione Individuazione alunno in stato di Handicap
 - ◆ Diagnosi Funzionale
 - ◆ Profilo Dinamico Funzionale
 - ◆ Pei
 - ◆ Il tutto al fine di creare una rete chiara di interventi e servizi di cui ha bisogno l'alunno

- ◆ **Ambito Lavorativo**
 - ◆ Profilo socio-lavorativo e diagnosi funzionale – Interventi di integrazione lavorativa

La presa in carico globale e il mondo della scuola

La documentazione scolastica
I diritti dell'alunno

I doveri delle Istituzioni Scolastiche
I Diritti dei docenti

I doveri dei Dirigenti Scolastici e dei docenti (che sono “Pubblici Ufficiali”)



Gli approfondimenti scientifici

- ◆ Avv. F. Marcellino, “L’integrazione scolastica delle persone con disabilità” su Trattavo Breve dei Nuovi Danni, a cura del Prof. Cendon;
- ◆ Altri contributi presenti sul sito internet.

La certificazione di individuazione dell'alunno in stato di handicap

- ◆ E' l'atto amministrativo – emesso dall'ASP – con cui si certifica lo stato di handicap dell'alunno e la sua connotazione di gravità (o meno) **a fini scolastici**
- ◆ **QUINDI NON CONFONDERE:** L'eventuale riconoscimento (o meno) di “gravità” da parte della Commissione di Invalidità, costituita ed emanante il Giudizio per le finalità di cui alla l. 104/92, **non è ne pregiudizievole, né vincolante, al riconoscimento o meno della gravità a fini scolastici.**
- ◆ **Insomma, si può essere “gravi” (o non lo si può essere) per fini scolastici, indipendentemente dal verbale l. 104/92;**
- ◆ Fate un esempio! Basta leggere la Vostra (assai vecchia e criticabile in alcune parti) Circolare che annualmente viene emanata dall'USR.

Diagnosi Funzionale e Profilo dinamico funzionale

- Lo sapete che la Diagnosi Funzionale ed il Profilo dinamico funzionale sono ormai “documenti vetusti e superati dalla normativa vigente”?

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA

Si legga l’Intesa Stato-Regioni sull’accoglienza degli
alunni in stato di handicap ([che trovi qui](#))

Il PEI ed il “Sostegno”: un diritto, oppure una “speranza”?

Domande:

1) Cos'è il PEI?

2) L'insegnante specializzato per il sostegno (e le altre figure e necessità di assistenza ed integrazione scolastica) sono un diritto oppure una “speranza” dell'alunno/famiglia?

Di chi sono le “ore” di docente specializzato per il sostegno?

- ◆ Del docente di sostegno: occorrono per poter contabilizzare la remunerazione dovuta;
- ◆ Di nessuno, ne dispone il Dirigente Scolastico a Sua discrezione ad ogni inizio anno e, se occorre, anche durante l'anno;
- ◆ Dell'Istituzione Scolastica e, per conto di questa, è il Dirigente Scolastico che le distribuisce – essendo sempre meno ogni anno – secondo il principio “*del buon padre di famiglia*” come meglio può.

Di chi sono le “ore” di docente specializzato per il sostegno?

Le risorse per l'integrazione scolastica sono un

DIRITTO SOGGETTIVO

dell'Alunno con disabilità

Avete mai letto [C. Cost. N° 80/10](#)?

Il procedimento amministrativo e le “ore” di sostegno dell’alunno

La realizzazione dei seguenti documenti:

- 1) Certificazione individuazione alunno in stato di handicap
- 2) Diagnosi Funzionale
- 3) Profilo Dinamico Funzionale
- 4) Piano educativo individualizzato
- 5) Compilazione modelli H1-H2-H3 (le fatidiche date del 20 giugno; 10 Luglio e... l’inizio dell’anno scolastico).

altro non sono che la stesura di atti amministrativi, riguardanti un procedimento amministrativo!

Il procedimento amministrativo e le “ore” di sostegno.

Le due leggi finanziarie (2007 e 2008) chiaramente affermano che il diritto soggettivo dell'alunno sorge dai documenti amministrativi prima riferiti i quali, infatti, certificano le *“effettive esigenze rilevate”* dell'alunno con disabilità al fine di poter godere di un'adeguata inclusione scolastica.

Ed allora, se ciò è vero – come sostenuto da Leggi dello Stato e confermato dalla Corte Costituzionale – com'è che le ore di docenza di sostegno vengono “assegnate” all'Istituzione Scolastica?

Sul tema, per approfondimenti, vedi la sezione “inclusione scolastica” del sito cliccando [qui](#)

Le “ore” di sostegno sono...

Le ore di sostegno, quindi, sono dell'alunno.

Altrimenti, ancora oggi, non si spiegherebbe come gli alunni con disabilità vincano le loro “battaglie processuali” contro lo Stato

Pensate: un bimbo di 5, 6, 7 o 14-18 anni, contro il Suo Stato!

Come mai nessuno dice....

.... che l'insegnante di sostegno è “della classe”?

E noi, questo, mica lo stiamo “disconoscendo”!

Ma è pur vero che occorre finirla a ragionare secondo pseudo-brocardi:

- 1) Il docente è della classe;
- 2) Il docente è della scuola;
- 3) L'insegnante di sostegno è dell'alunno;
- 4) Le “ore” sono della scuola.

Forse sarebbe meglio se tutti ci ricordassimo che si è “al servizio” dell'alunno e della nostra società.

Ed ora “diamo i numeri”

- ◆ Chi non ha mai sentito parlare di rapporto $\frac{1}{2}$?
- ◆ Chi non ha mai sentito parlare di rapporto $\frac{1}{4}$?
- ◆ E chi, invece, vi ha mai parlato di “diritti e di doveri”?

Anziché “dare i numeri” cerchiamo di comprendere la situazione.

Il c.d. rapporto 1/2

.... era **chiarissimo** il Decreto del Ministero alla Pubblica Istruzione del 24 Aprile 2008 emesso di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove, all'art. 9 afferma: *“per l'anno scolastico 2008/09 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione (...) **tende a realizzare** al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili”*.

Le effettive esigenze “vincono” sul rapporto $\frac{1}{2}$!

Insomma, risulta evidente ed agevole formulare che:

- ◆ il principio normativo è quello delle “effettive esigenze rilevate” dell’alunno con disabilità (il quale, di per sé, garantisce il diritto fondamentale dell’alunno all’istruzione ed all’integrazione);
- ◆ il rapporto 1:2 non è un vincolo normativo ma una tendenza media nazionale; il rapporto 1:2 non è immediato ma deve essere gradualmente raggiunto;
- ◆ il rapporto 1:2 – che non è un vincolo normativo ma una media matematica – non può ledere il vincolo normativo delle “effettive esigenze rilevate”;
- ◆ la disciplina normativa, nel suo complesso, è volta a migliorare (o, quantomeno, garantire) la qualità di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e non già, invece, a peggiorarla.

Il rapporto 1/4

Sul rapporto $\frac{1}{4}$ è davvero impressionante ciò che si sente!

Non vi è nessuna norma di legge VIGENTE che fondi e disciplini questo rapporto $\frac{1}{4}$ di “distribuzione” di ore di sostegno.

E' un retaggio di vecchie norme di leggi (risalenti agli anni 70/80) ancora, purtroppo ed illegittimamente, diffuso come prassi quale “parametro” per differenziare il numero di ore da “assegnare” agli alunni con disabilità non grave da quelli con disabilità grave (anziché attribuire perché riconosciute secondo le “effettive esigenze rilevate”).

La c.d. “deroga” e la sua confusione....

Non avete mai sentito frasi del tipo:

- ◆ L'alunno è in deroga;
- ◆ Le ore di sostegno sono in deroga;
- ◆ La certificazione è in deroga;

Mai nulla di Più SBAGLIATO potrebbe dirsi!

“L’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità” dal Trattato Breve sui Nuovi Danni

Si legge:

Se, come previsto dalla normativa vigente e come confermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, si procede attraverso *“le esigenze individuali del disabile”*, attraverso l’analisi complessiva delle certificazioni e della somma delle documentazioni scolastiche degli alunni di un dato territorio (quello di pertinenza degli USP, consentendo comunque una compensazione fra province) occorrerebbe verificare se gli organici ordinari sul territorio siano (o meno) sufficienti a soddisfare i bisogni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità per il successivo anno scolastico.

Qualora dalla suddetta analisi ci si dovesse rendere conto che la domanda di integrazione scolastica (in termini di ore di insegnamento di sostegno) non dovesse essere sufficiente rispetto agli organici in possesso, allora, potrà procedersi all’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga a favore degli alunni con disabilità grave.

“L’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità” dal Trattato Breve sui Nuovi Danni

Assunzione, ovviamente, così ponderata, valutata e quantificata, che andrebbe non solo a beneficio dell’alunno con disabilità grave (a garanzia, così, del monte ore sulla base delle sue “effettive esigenze rilevate”), ma anche a beneficio degli alunni con disabilità non gravi i quali, a quel punto, avrebbero quelle ulteriori unità di insegnanti di sostegno “ordinarie recuperate” dagli alunni con disabilità grave.

Si ritiene che ciò conduca a quei **principi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione** dell’agire amministrativo e della spesa pubblica oltre che ad un **pregnante rispetto della normativa vigente e delle parole conclusive della Corte Costituzionale** espresse in dispositivo in cui si afferma di dichiarare *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”*.

La gravità quindi...

- ◆ Possono assumersi, quindi, “insegnanti di sostegno” in deroga rispetto al contingente di personale impiegato.
- ◆ E la deroga, quindi, non è indistintamente per tutti, sol perché vi è riconoscimento di gravità; ma per coloro i quali, “*una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente*” (Così la C. Cost. N° 80/10) dovessero essere dovessero rimanere con un’insufficienza o con una mancanza di sostegno.
- ◆ Così facendo si ha il giusto equilibrio tra il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno e le ragioni economico-finanziarie dello Stato.

Non abbiamo (?) tempo per..

.... parlare di:

- ◆ Assistenza igienico-personale;
- ◆ Servizio di trasporto;
- ◆ Assistente all'Autonomia ed alla comunicazione;
- ◆ Ausili scolastici;

Approfondimenti su www.studiolegalemarcellino.it



Attenti alla Discriminazione delle persone con disabilità





Art. 21. 67/06

Nozione di Discriminazione

Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. **Si ha discriminazione diretta** quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. **Si ha discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. **Sono, altresì, considerati come discriminazioni** le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, **che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.**

Il regime sanzionatorio

“... Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’ atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’ adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato” .



La relazione è stata realizzata da:

Studio Legale Marcellino

Via Alberto Mario N° 23 – Catania

segreteria@studiolegalemarcellino.it

Tel. 095/7465232